



Regolamento dell'Assemblea regionale di AGESCI Liguria

Approvato in data 20 novembre 2016

Art. 1 – COSTITUZIONE

I soci adulti censiti nella Regione costituiscono l'Assemblea regionale.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una nella formazione per delegati, composta dai membri del Consiglio regionale e dai Capi Gruppo o loro delegati.

Sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea plenaria:

- (a) l'elezione dei Responsabili regionali e degli altri membri del Comitato regionale;
- (b) l'elezione di un Incaricato ed una Incaricata per ogni Branca;
- (c) la revoca dell'Incarico ad un eletto;
- (d) le decisioni in merito alla composizione del Comitato regionale;
- (e) le modifiche del Regolamento dell'Assemblea regionale.

Sono attribuite alla competenza dell'Assemblea nella formazione per delegati:

- (a) la discussione sugli orientamenti di politica associativa che costituiranno le strategie nazionali d'intervento, la proposta di argomenti e l'espressione di pareri sui temi del Consiglio Generale;
- (b) l'approvazione dei bilanci della Regione;
- (c) l'approvazione del Programma regionale e la verifica della sua attuazione;
- (d) l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al Programma regionale.

È competenza dell'Assemblea regionale nella formazione per delegati ogni materia non espressamente attribuita alla competenza esclusiva dell'Assemblea plenaria.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale possono essere inseriti all'ordine del giorno della Assemblea plenaria argomenti di competenza dell'Assemblea per delegati.

Art. 2 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea regionale è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali, la convocazione è inviata a tutti i soci adulti censiti in regione almeno 30 giorni prima della data unitamente all'ordine del giorno. Il materiale preparatorio deve altresì essere inviato a tutti i soci adulti censiti in regione entro 30 giorni dalla data dall'Assemblea. Su ogni ordine del giorno devono essere indicati i tempi di inizio e di termine dei lavori. Alla formazione dell'ordine del giorno provvedono i Responsabili regionali su istruzione del Consiglio regionale.

La convocazione dell'Assemblea nella formazione per delegati segue le regole dell'Assemblea plenaria, ma la convocazione e il relativo materiale preparatorio vengono inviati ai soli aventi diritto.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio regionale. Le richieste di convocazione di queste Assemblee devono indicarne l'ordine del giorno. Le Assemblee straordinarie validamente richieste dovranno svolgersi entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere inviata a tutti i soci adulti censiti in regione almeno 20 giorni prima della data fissata.

Art. 3 – INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Ogni Assemblea di Zona, ogni singola Comunità Capi o 1/20 dei membri dell'Assemblea possono chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, anche nella formazione per delegati, inviandone richiesta al Comitato regionale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

I Responsabili regionali ne danno tempestiva comunicazione ad ogni membro dell'Assemblea, anche solo tramite i Capi Gruppo.



Art. 4 – QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea regionale plenaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega del 33% dei membri dell'Assemblea e la presenza effettiva dei 2/3 dei Gruppi censiti in Regione.

L'Assemblea regionale per delegati è validamente costituita con la presenza personale o per delega del 50% dei membri dell'Assemblea e la presenza effettiva dei 2/3 dei Gruppi censiti in Regione.

Il Gruppo risulta rappresentato con la presenza fisica di un socio adulto censito nel Gruppo stesso. L'Assemblea viene dichiarata aperta dai/la Presidenti/e solo dopo aver controllato la presenza del quorum necessario; qualora non lo si raggiunga i Responsabili regionali convocheranno un'Assemblea straordinaria secondo i tempi indicati all'articolo 2. Nel caso di Assemblea straordinaria, dovuta alla mancanza del quorum previsto, il quorum richiesto è quello della metà più uno dei Gruppi mentre resta invariato quello dei membri dell'Assemblea.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria), validamente costituita, svolge l'ordine del giorno nei tempi stabiliti nella convocazione, qualsiasi modifica deve essere approvata con mozione d'ordine a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti. Nelle deliberazioni assembleari è necessaria la presenza dei soci adulti analogamente a quanto previsto per la validità dell'Assemblea. Tale validità deve essere verificabile in sede di votazione. Le votazioni sono valide se, dopo verifica, risulta che ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto iscritti all'Assemblea.

Art. 5 – DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Il possesso del diritto di voto, di elettorato attivo e passivo in Assemblea, attribuito in base all'art. 32 dello Statuto ("Assemblea regionale"), viene verificato al momento della sua costituzione. Il Comitato regionale prepara gli elenchi degli aventi diritto secondo la documentazione in suo possesso in base all'ultimo censimento; essi saranno aggiornati, nel caso, dai Responsabili di Zona al fine di rispecchiare la situazione al momento dell'Assemblea.

Ciascun socio adulto ha diritto ad un solo voto. In caso di impedimento alla partecipazione è possibile delegare un altro socio adulto presente, scelto tra i componenti dell'Assemblea, tramite delega scritta da consegnare alla segreteria dell'Assemblea all'atto dell'iscrizione. Nessuno può avere più di una delega.

Solo nella formazione per delegati, ciascun Capo Gruppo impossibilitato a partecipare può delegare un altro socio adulto censito nel proprio Gruppo ad essere presente al proprio posto (come da composizione Assemblea per delegati – art. 1).

Per gli altri componenti dell'Assemblea per delegati, cioè i membri del Consiglio regionale, resta valida la possibilità di delegare ogni altro componente dell'Assemblea per delegati.

Art. 6 – PRESIDENZA

La Presidenza dell'Assemblea è assunta da un Capo (o da un Capo e una Capo) proposto dal Comitato regionale su mandato del Consiglio regionale tra i componenti l'Assemblea e votato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso scelto dall'Assemblea. Il Presidente nomina gli Scrutatori che ritiene necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea secondo l'ordine del giorno. È sua facoltà proporre di variare la successione dei punti dell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità. È altresì sua facoltà produrre la costituzione di Commissioni e di Gruppi di Studio che nel corso dei lavori dell'Assemblea si rendessero necessari per un più attento esame della materia trattata, per l'elaborazione di mozioni o comunque per la redazione di atti e di documenti idonei a snellire e a facilitare il prosieguo dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 7 – INTERVENTI

Coloro che chiedono di intervenire nel dibattito ne hanno la facoltà secondo l'ordine di iscrizione, salvo diverso avviso del Presidente. Il Presidente deve prefissare il tempo massimo degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Chi chiede di parlare per la seconda volta nel corso del dibattito sullo stesso argomento, può essere, a discrezione del Presidente, posticipato nell'ordine di



iscrizione fino a che non sia esaurito il primo giro di interventi.

Art. 8 – SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla redazione del resoconto della seduta che deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve verbale dei fatti, l'ordine cronologico dei lavori, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. Ciascun membro può chiedere che si inseriscano nel verbale, per intero, dichiarazioni sue o di altri.

Il Segretario e gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto palese e segreto.

Art. 9 – VOTAZIONI

L'Assemblea delibera con voto palese e simultaneo. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto, tranne che per la designazione di Presidente, Segretario e Comitato mozioni. Il computo dei voti viene effettuato dagli Scrutatori, il risultato è comunicato alla Presidenza, reso pubblico ed inserito nel verbale dell'Assemblea.

Art. 10 - MOZIONI

Nel corso dell'Assemblea possono essere presentate mozioni di 3 tipi:

- (a) di integrazione dell'ordine del giorno – devono essere presentate e votate subito dopo l'insediamento della Presidenza (è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti in Assemblea);
- (b) d'ordine;
- (c) ordinarie.

Per l'esame delle mozioni l'Assemblea regionale può avvalersi di un Comitato mozioni (composto da un Presidente e da 2 a 5 membri) proposto dal Comitato regionale su mandato del Consiglio regionale.

I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni devono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni che, d'intesa con i presentatori, può apportarvi modifiche puramente formali nonché coordinare fra loro mozioni di contenuto analogo.

Le mozioni d'ordine vengono votate immediatamente dopo la loro presentazione, un intervento a favore ed uno contrario.

Le mozioni ordinarie vengono votate in successione nel momento ritenuto più opportuno dal Presidente. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, la mozione viene messa ai voti nella forma emendata, iniziando dall'emendamento più radicale a giudizio del Presidente. Nel caso tutti gli emendamenti vengano respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Le mozioni non possono invalidare decisioni prese precedentemente nel corso dell'Assemblea.

Art. 11 – ELEZIONI

È cura del Comitato regionale predisporre diversi tipi di schede per le elezioni agli incarichi di:

- (a) Responsabile regionale;
- (b) membro del Comitato regionale;
- (c) Incaricato di Branca.

Il Comitato regionale, i Comitati di Zona, le Comunità Capi ed ogni componente dell'Assemblea possono proporre candidature illustrandone le motivazioni. Non sono accettabili autocandidature.

È altresì diritto di ogni componente dell'Assemblea addurre motivazioni educative contrarie alla candidatura. È pertanto eleggibile solo la persona che sia stata regolarmente candidata.

L'elezione è valida qualora un candidato raggiunga la metà più uno dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggiore numero di voti. Il ballottaggio avrà luogo solo nel caso in cui la somma dei voti ottenuti dai candidati al ballottaggio non sia inferiore al quorum richiesto per l'elezione, altrimenti il ruolo resterà vacante. A seguito del ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti espressi. In caso di candidature uniche, qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta al



primo scrutinio, la votazione viene ripetuta. Qualora dopo due votazioni il candidato non raggiunga la metà più uno dei voti espressi, l'elezione dovrà essere riproposta all'ordine del giorno della successiva Assemblea plenaria.

Art. 12 – REVOCA DELL'INCARICO

La revoca del mandato può essere proposta a norma dell'articolo 17 dello Statuto AGESCI ed ha effetto immediato se viene votata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 13 – EFFICACIA DELLA DELIBERA

L'Assemblea è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione all'interno della Regione, sempre che le decisioni non siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.